

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. - Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia) anche presso Brigola. Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno principio col 1° e col 15° ogni mese. - Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Martedì 10 Dicembre

Table with subscription rates: Per Torino, Provincia del Regno, Estero (franco di posta).

Table with subscription rates: Per Torino, Provincia del Regno, Estero (franco di posta).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table with columns for date, barometer, thermometer, wind, etc.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 9 DICEMBRE 1861

Il N. 328 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Vista la legge del 30 giugno 1861 relativa al servizio della sanità marittima, la quale stabilisce le tasse da pagarsi dai bastimenti mercantili a titolo sanitario;

Vista l'altra legge del 27 luglio stesso anno sulle tasse marittime;

Sulla proposizione del Ministro della Marina, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico

E' approvato l'annesso Regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministri della Marina e delle Finanze per l'esecuzione delle tasse portate dalle stesse leggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 3 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

L. P. MENABREA, P. BASTOGI.

REGOLAMENTO

Per la riscossione delle tasse di Marina e di Sanità in applicazione delle leggi 30 giugno e 17 luglio 1861.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. La tassa d'ancoraggio e gli altri diritti marittimi portati dalla legge 17 luglio 1861, non che le tasse sanitarie fissate dalla legge 30 giugno dello stesso anno saranno riscosse dai ricevitori della dogana nel modo che viene indicato col presente regolamento.

Queste tasse e diritti sono riepilogati nell'annessa tabella A.

Art. 2. Di qualunque tassa o diritto pagato in forza della suddetta legge sarà rilasciata ricevuta mediante apposita bolletta di pagamento (moduli 2, 4, 6).

Art. 3. In mancanza di ricevitore o di altro funzionario di dogana autorizzato all'esazione, queste tasse e diritti saranno percepiti dall'Autorità marittima locale, la quale, pel magaglio del loro prodotto, dipenderà dall'Autorità doganale del distretto.

I versamenti alla cassa del ricevitore di dogana saranno fatti a trimestre colla consegna dei libri di bolle forniti dalle Direzioni doganali (moduli 5 e 9).

Art. 4. La riscossione della tassa d'ancoraggio, del diritto di darsena, della retribuzione per pilotaggio nei porti ove i piloti fossero stipendiati dal Governo, per l'ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti, sulle banchine dei porti e delle darsene e per l'uso dei bacini che non fanno parte di stabilimenti marittimi militari viene fatta mediante ordine d'introito dei Capitani dei porti o di chi ne fa le veci (moduli 1 e 3).

Art. 5. I diritti per la spedizione delle carte di bordo, dei libretti di matricola per gli esami e le patenti di grado nella Marina mercantile e per le autorizzazioni di comando dei battelli saranno pagati sugli ordini d'introito degli amministratori della Marina mercantile (modulo n. 3).

In certi casi ed a seconda dei luoghi potrà il Governo, per comodo della navigazione, autorizzare gli amministratori di marina ad esigere e rilasciare ricevute dei diritti riscossi per la spedizione dei ruoli di equipaggio, delle patenti di nazionalità, delle licenze annuali per battelli della pesca costiera, o addetti a servizio interno dei porti e spiagge e dei libretti di matricola.

Alla fine del mese ne eseguiranno il versamento nella cassa del ricevitore doganale sulla presentazione di un quadro (modulo n. 7), ove sarà sommariamente indicato il numero delle varie carte spedite ed importanti un diritto a favore dell'Eraio.

Il quadro delle esazioni del secondo e del terzo mese riporterà le ammontare complessivo delle esazioni e versamenti fatti nel mese o nei mesi precedenti del trimestre.

Alla fine del trimestre restituiranno i libri di bolle accompagnati dalla nota dimostrativa (modulo n. 9).

Art. 6. I diritti per ammissione agli esami di grado nella marineria, per patenti di capitano e patrono, e per autorizzazioni di comando dei battelli saranno direttamente versati dai contribuenti alla ricevitoria di dogana sopra un ordine d'introito degli amministratori di Marina (modulo n. 3).

Art. 7. La riscossione delle tasse e diritti sanitari viene operata sulla presentazione d'ordini d'introito degli agenti della sanità marittima addetti agli Uffici

dei porti e delle spiagge, o di chi ne fa le veci (modulo n. 5).

Art. 8. L'ordine d'introito per la riscossione delle tasse d'ancoraggio indicherà il nome del capitano o patrono, la qualità, la denominazione e la portata del bastimento, la bandiera di cui è coperto, la provenienza, la data dell'approdo, e, se estero, il trattamento a cui possa avere diritto a norma del trattato, e la somma dovuta.

Però per le patenti di sanità potrà il Governo autorizzare gli Uffici di sanità alla diretta riscossione del relativo diritto, sotto l'osservanza delle regole portate all'art. 5.

Art. 9. L'ordine d'introito per il pagamento del diritto d'ingresso e di stazione nelle darsene, oltre alle indicazioni relative al bastimento, al capitano ed alla bandiera, distinguerà il diritto d'entrata da quello mensile di permanenza nelle darsene.

L'ordine per il pagamento del diritto di stazione indicherà altresì il giorno dell'entrata in darsena ed accennerà i pagamenti già fatti, sia per l'ingresso che per la stazione dopo il primo mese, ossia dopo i primi 30 giorni dall'entrata.

Art. 10. Gli ordini d'introito delle tasse sanitarie indicheranno particolarmente la provenienza del bastimento secondo la patente di cui è munito, i luoghi a cui durante il viaggio ha approdato, la data dell'arrivo, la somma dovuta e la ragione del pagamento.

Art. 11. Le bollette di pagamento saranno come degli articoli di legge che sanciscono i diritti riscossi.

Art. 12. L'Autorità doganale non rilascerà ai bastimenti il permesso di partenza, se non le saranno presentate le bolle di pagamento dei diritti di porto e di sanità in tutti i casi in cui questi sono dovuti, debitamente registrati agli Uffici del porto e della sanità, e l'Ufficio di porto o spiaggia non rilascerà il biglietto di uscita o di partenza, se non gli sarà presentato il permesso della dogana.

Art. 13. Il pagamento delle tasse ed altri diritti, di cui nel presente Regolamento, dovrà esclusivamente risultare dalle ricevute di dogana debitamente registrate come all'articolo precedente.

Art. 14. Nulla è innovato in quanto ai diritti consolari all'estero portati dalla tariffa annessa alla legge 15 agosto 1858, e specialmente alla sezione B. per gli atti relativi alla navigazione.

Art. 15. Fino a nuove disposizioni rimangono in vigore le tariffe della retribuzione per pilotaggio nei diversi porti, per fitto, imprestito ed uso di materiali, macchine, attrezzi o bacini di proprietà dello Stato, per ostellaggio delle merci depositate sui moli, i ponti e le banchine dei porti e delle darsene.

Tassa d'ancoraggio.

Art. 16. In applicazione degli articoli 3 e 4 della legge, l'imbarco e sbarco di merci o passeggeri costituiscono due operazioni diverse.

Art. 17. Il bastimento che dopo aver pagata la tassa d'ancoraggio in un porto o spiaggia al rechi in altri porti o spiagge a continuare o compiere le operazioni cominciate nel primo porto o spiaggia, va esente da un nuovo pagamento, quando in uno stesso porto o spiaggia continui o compia una soltanto delle operazioni cominciate nel primo.

Paga invece la tassa se vi continui o compia più di un'operazione.

Paga ugualmente una nuova tassa nei porti o spiagge ove incominci una operazione nuova.

In nessun caso però un bastimento dovrà pagare doppia tassa in uno stesso porto per un solo approdo, ancorchè vi abbia eseguito operazioni diverse.

Art. 18. Lo approdo per forza maggiore in un porto estero, per l'esenzione dalla tassa in senso dell'art. 3 della legge 17 luglio 1861; deve constare da una dichiarazione dell'agente consolare italiano, ed in mancanza di questo, dell'Autorità locale competente al rilascio di queste dichiarazioni.

Il certificato dovrà inoltre accertare che il bastimento non abbia eseguita alcuna operazione di commercio.

Art. 19. A tenore dell'art. 6 della legge 17 luglio 1861 il pagamento di una somma eguale al triplo della tassa d'ancoraggio, cioè di lire 1 50 per tonnellata, manda esente il bastimento a vela maggiore di 39 tonnellate computate secondo le norme segnate all'art. 4 del presente Regolamento, e quelli a vapore della stessa portata, purchè esclusivamente addetti al rimorchio di bastimenti, da qualunque tassa che potesse essere dovuta a titolo d'ancoraggio dal giorno del detto pagamento fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Questa esenzione gli compete in tutti i porti e spiagge del Regno ove fosse per approdare nell'anno entro cui il pagamento fu eseguito.

Lo stesso diritto compete ai bastimenti a vela ed a quelli a vapore addetti al rimorchio dei bastimenti minori di 10 tonnellate, che abbiano pagato una volta nell'anno la tassa d'ancoraggio.

Art. 20. I piccoati di qualunque portata, tranne quelli addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti, saranno esenti dal rinnovamento della tassa quando provino di averla pagata nel corso del mese solare in un punto qualunque dello Stato.

Non sono tenuti al pagamento della tassa, giusta la

regola generale per tutti i bastimenti, infino a che non facciano operazioni di commercio.

Art. 21. L'esenzione dalla tassa d'ancoraggio pe' battelli da pesca (art. 10 della legge) compete a quelli soltanto che la esercitano alle coste dello Stato, e non a quelli che la esercitano in alto mare od all'estero.

Si considerano addetti alla pesca in alto mare quei legni che per esercitarla si spingono oltre i limiti del mare territoriale, e che però devono essere muniti delle carte di bordo come gli altri legni destinati alla navigazione.

Art. 22. I battelli impiegati nel servizio interno dei porti e lungo le spiagge vanno pure esenti dalla tassa d'ancoraggio (art. 10 della legge).

Per tale servizio s'intende il movimento delle merci ed il trasporto dei passeggeri tra un punto e l'altro dello stesso porto, o della stessa spiaggia, ovvero tra la terra ed i bastimenti ancorati nella rada.

S'intendono far parte del porto le spiagge al medesimo adiacenti, ed i fossi, canali e lagune in comunicazione col medesimo.

I battelli suddetti sono provvisti della licenza, di cui alla lettera b dell'art. 16 della legge 17 luglio 1861.

Art. 23. I bastimenti che non facciano operazioni di commercio all'arrivo né alla partenza, ma durante la loro permanenza in porto ricoverino merci a bordo in deposito provvisorio, saranno considerati come se avessero eseguito una operazione di commercio e però soggetti alla tassa.

Art. 24. La tassa d'ancoraggio è dovuta dal momento in cui il bastimento approdato ad un porto, o ad una marina vi ha fatto operazione di commercio.

Quindi dovrà eseguirsi il pagamento non più tardi d'un mese dalla seguita operazione, ancorchè il bastimento si trattenga più a lungo nel porto o nella rada.

Art. 25. Sono considerati nel caso del bastimenti che approdano quelli che ancorano, appena varati, nel porto o nella rada, attigui al cantiere, in cui furono costruiti.

L'imbarco di merci avvenuto quando il bastimento trovasi ancora sul cantiere di costruzione è considerato siccome eseguito dopo il varo.

Art. 26. Nel regolare la tassa, da imporsi ai bastimenti esteri si dovrà por mente alle condizioni e restrizioni portate dai trattati internazionali, non bastando il fatto della esistenza di un trattato per accordare ai bastimenti della nazione contraente il trattamento della bandiera nazionale.

Diritti marittimi diversi.

Art. 27. È considerata darsena quella parte del porto segregata e distinta dal rimanente, la quale è in special modo destinata al raddobbo delle navi.

Art. 28. Non è dovuto il diritto d'ingresso nelle darsene dai bastimenti, che col consenso del capitano, del porto vi caricassero ricovero in tempi burrascosi, quando le altre parti del porto non presentassero sicurezza.

Art. 29. Per ruoli d'equipaggio si pagheranno L. 2 50 quando constano di un solo foglio.

Per ciascun foglio interposto od aggiunto si pagheranno altre lire 2 50.

In questa somma è compreso il diritto pel bollo erariale, di cui sono muniti i ruoli.

Art. 30. Il diritto di 60 centesimi è dovuto anche per la rinnovazione dei libretti distrutti o smarriti.

Tassa sanitaria.

Art. 31. Un bastimento, sia a vela che a vapore, proveniente da luoghi indicati al n. 1 dell'art. 6 della legge sanitaria 30 giugno 1861; le cui derivazioni sono sottoposte alla tassa di 40 centesimi, pagherà in questa proporzione la tassa sanitaria ancorchè sia approdato ad un porto intermedio compreso fra quelli contemplati al n. 2 dello stesso articolo, ogniquivolta - in questo porto non abbia fatto operazioni di commercio, e non vi abbia ricevuto una nuova patente di sanità.

Art. 32. Un bastimento proveniente dai luoghi indicati al n. 2 dell'art. 6 della legge 30 giugno 1861, che abbia approdato e sia stato ammesso a libera pratica in uno scalo compreso fra quelli designati al n. 1 del medesimo articolo, ancorchè non abbia, in quest'ultimo eseguito operazioni di commercio e ritenga la sua patente d'origine, sarà soggetto, pel solo fatto di aver toccato quello scalo, al pagamento della tassa di 40 centesimi per tonnellata.

Art. 33. I piccoati pagheranno 5 centesimi per tonnellata ad ogni approdo in tutti i casi in cui un bastimento a vela deve pagare la tassa sanitaria di 20 centesimi.

Art. 34. La tassa facoltativa di abbonamento portata dal N. 4 dell'art. 6 della legge 30 giugno 1861 non è esente dalle tasse sanitarie i piccoati se non durante l'anno entro il quale la medesima fu pagata.

Art. 35. Per l'applicazione dell'art. 8, la lettera b della legge 30 giugno 1861 non sono considerate operazioni di commercio il mandare la lancia a terra, il consegnare o ricevere lettere o semplici campioni, il rifornirsi di provvigioni ed attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio.

Anche lo sbarco di passeggeri che abbia luogo per ragione di malattia o per forza maggiore, non è considerata operazione di commercio.

Art. 36. In applicazione dell'art. 8 suddetto, lettera c, i battelli da pesca provenienti dall'estero non pagano la tassa, ora approdino col solo prodotto della loro pesca.

Se abbiano merci o passeggeri sono esclusi da quel favore.

Art. 37. Oltre ai bastimenti addetti ai viaggi tra un punto e l'altro del litorale dello Stato sarà rilasciato il permesso sanitario di cabottaggio anche ai battelli che si recano alla pesca all'estero, i quali sono però esenti dall'obbligo di muniti delle patenti di sanità che si rilasciano a tutti gli altri bastimenti diretti all'estero.

Art. 38. La scadenza del permesso sanitario di cabottaggio si riconosce dalla data del permesso stesso, il quale è valevole per dodici mesi.

Art. 39. Un bastimento che abbia ottenuto il permesso sanitario di cabottaggio, dirigendosi all'estero, riceve la patente di sanità, ma ritiene il permesso di cabottaggio per valersene fino al compimento dei 12 mesi dalla data del suo rilascio, quando, ritornato dall'estero, si dedichi nuovamente alla navigazione, tra un punto e l'altro del litorale dello Stato.

Art. 40. All'atto del rilascio della patente di sanità ad un bastimento che possiede un permesso di cabottaggio sarà fatta su questo una annotazione, da cui si rilevi l'ottenuta spedizione per l'estero e la provvisoria sospensione della validità del documento stesso.

Art. 41. Quando un bastimento, pagata che abbia in un porto dello Stato la tassa sanitaria come proveniente dall'estero, si dirige ad altri porti dello Stato, dove muniti del permesso sanitario di cabottaggio se abbia imbarcato merci destinate per lo Stato, ritenendosi in tal caso come addetto alla navigazione tra un punto e l'altro del litorale del Regno.

Se poi vi si dirige per deporre una parte delle merci portate dall'estero, non si fa luogo al rilascio del permesso di cabottaggio, ed il bastimento ritiene la sua patente d'origine o riceve, senza pagamento di alcun diritto, quell'altro documento provvisorio che l'Autorità sanitaria gli rilasciava in luogo della patente colla quale è giunto dall'estero.

Art. 42. Il bastimento che, pagata in un punto dello Stato la tassa sanitaria per procedenza dall'estero, si reca in un altro porto, e vi depone merci imbarcate nello Stato, ancorchè di là si dirige all'estero, oltre al diritto della patente necessaria per andarci all'estero, deve pagare il diritto per permesso sanitario di cabottaggio, di cui avrebbe dovuto muniti nel punto dello Stato ove imbarcò quelle merci.

Del diritto pel permesso di cabottaggio così pagato non si dovrà tener conto ove il bastimento, reduce dall'estero, si facesse a riprendere l'esercizio del cabottaggio.

Art. 43. Un bastimento che abbia pagato in un punto dello Stato la tassa sanitaria, e ne va esente in tutti gli altri a cui si dirige successivamente e prima di ripartire per l'estero, salvo ciò che è stabilito dall'articolo precedente per quelli che facciano il cabottaggio, ossia il trasporto di passeggeri o merci da un punto all'altro dello Stato.

La stessa esenzione compete al bastimento che ne recarsi da un porto all'altro dello Stato toccando un porto estero per forza maggiore, e senza farvi operazioni di commercio.

Queste circostanze saranno comprovate nel modo indicato all'articolo 18 del presente regolamento.

Del modo di accertare la portata delle navi per l'imposizione delle tasse.

Art. 44. La patente di nazionalità fa fede della portata dei bastimenti di bandiera italiana per regolare il pagamento della tassa dovuta in ragione delle tonnellate di capacità.

Le frazioni maggiori di 50 centesimi di tonnellata si tengono in conto di uno intero; le frazioni non maggiori di 50 si trascurano.

Art. 45. Per i bastimenti esteri appartenenti a nazioni presso cui sia in vigore un sistema di statura uguale a quello stabilito presso di noi o che dia uguali risultati, la patente di nazionalità od un certificato dell'Autorità consolare della nazione a cui appartengono, farà fede della portata.

Art. 46. Finchè non si possa ottenere una tavola di ragguaglio delle diverse tonnellate estere con la nazionale per determinare il tonnellaggio di un bastimento estero, si procederà ad una misurazione secondo le regole stabilite per i bastimenti nazionali.

Art. 47. Quando il bastimento si trovi carico si procederà ad una statura provvisoria in via di approssimazione.

Questa misurazione non farà fede della portata del bastimento in occasione di altri approdi, allorchando il bastimento possa essere misurato colle norme ordinarie.

Art. 48. Il certificato della statura di un bastimento estero operata in un porto o spiaggia dello Stato è valevole per tutti i porti e spiagge del Regno durante un triennio.

Quando però dalle carte di bordo risulti una variazione della primitiva portata, o quando occorra il dubbio d'inesattezza della misurazione, la statura potrà essere rinnovata a giudizio dell'Autorità marittima.

Art. 49. I bastimenti esteri che pagano la tassa annuale d'abbonamento devono essere ristazati ad ogni rinnovazione di pagamento.

Art. 50. La stazatura dei bastimenti esteri per l'imposizione della tassa viene operata dagli ufficiali di porto, e nei luoghi ove non richiedono ufficiali di porto, dagli amministratori di marina od altre Autorità che ne fanno le veci.

Gli ufficiali di porto e gli amministratori di marina vengono coadiuvati, nel rilevare le dimensioni del bastimento, dagli individui di bassa forza che da essi dipendono.

In difetto, o per insufficienza del numero di questi, sono coadiuvati dai preposti della dogana, i quali devono prestarsi all'invito che loro ne venga fatto.

Art. 51. Di ogni stazatura si tiene esatta registrazione presso l'ufficio di porto o spiaggia, e su di essa rilascia un certificato al capitano del bastimento stazato.

Quando la stazatura sia provvisoria, si avrà cura di farne risultare così dal registro come dal certificato.

Art. 52. La deduzione del 40 p. 100 nel tonnellaggio dei bastimenti a vapore per lo spazio occupato dalle macchine ed accessori sarà fatta nell'atto in cui se ne stabilisce la portata.

Tanto il registro, quanto i certificati di stazatura dovranno far cenno della operata deduzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 53. Tutti i bastimenti al di sotto di 35 tonnellate che abbiano pagato il diritto d'ancoraggio in ragione di una lira per tonnellata, a tenore dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1851, non saranno assoggettati ad alcuna tassa sotto questo titolo durante il corrente anno 1861.

Art. 54. Ai bastimenti che abbiano pagato in anticipazione la tassa annuale o triennale di navigazione portata dalla legge 26 giugno 1851, ovvero la tassa di tonnellaggio, detta anche di riscontrino, portata dall'editto toscano del 4 marzo 1823, ovvero la tassa del passaporto di esercizio secondo la notificazione camerale del 31 dicembre 1834, ovvero il diritto triennale di patente di nazionalità secondo la legge napoletana del 23 febbraio 1826 sarà restituita quella parte d'esse tasse che si riferisce al mese di novembre 1861, ed ai mesi ed anni successivi.

Art. 55. I bastimenti che fossero in debito di tasse di navigazione annuali o triennali dovranno effettuare il pagamento in ragione del tempo decorso dalla scadenza dell'ultima tassa pagata, fino a tutto il mese di ottobre 1861.

Art. 56. Il pagamento delle quote arretrate di tasse di navigazione sarà promosso dai Consoli di marina mediante ordine d'integrità come per lo passato, e ne sarà fatta registrazione nei libri di contabilità dei diritti marittimi riscossi dagli agenti demaniali e negli speciali registri di catastro dei bastimenti, giusta le norme fin qui in vigore per la tenuta di questi registri.

Art. 57. La restituzione sarà promossa dai Consoli di marina, sulla domanda degli interessati, mediante la trasmissione al Ministero della marina di elenchi in cui sieno indicati i bastimenti a cui si riferiscono le quote di tassa a rimborsarsi, il nome e domicilio del proprietario od armatore del bastimento a favore del quale debbasi spedire il mandato di rimborso, la portata in tonnellate, lo ammontare della tassa pagata, la decorrenza di essa, il numero e la data delle ricevute di pagamento ed il luogo ove fu eseguito e la quota da rimborsarsi.

Art. 58. I piroscafi che a tenore dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1854 avessero contratto abbonamento alla tassa sanitaria per sei mesi od un anno, qualora nel prossimo anno 1862 si procurassero l'esenzione dalla tassa di cui al n. 3 dell'art. 6 della legge 30 giugno 1861 mediante il pagamento di centesimi 50 per tonnellata, giusta il n. 4 dello stesso articolo, potranno ottenere il rimborso della quota referentasi a quella parte dell'anno 1862, che è posteriore al mese in cui avranno pagato la nuova tassa in base all'art. 4 suddetto.

Art. 59. Questi rimborsi saranno promossi dalla Direzione generale della Sanità marittima ogni qualvolta se ne presenti il caso, mediante richiesta contenente le indicazioni necessarie per la spedizione del mandato di pagamento, in senso di quanto è prescritto all'articolo 57 per i rimborsi delle tasse di navigazione.

Art. 60. Saranno spedite gratis le patenti di nazionalità italiana a tutti i bastimenti che già fanno parte della marina mercantile delle diverse Provincie Italiane, e per quali un tale rilascio sia fatto in cambio delle carte di cui erano provvisti, non che i libretti di matricola alla gente di mare già muniti di certificato di iscrizione, e le patenti per grado di capitano e padrone, e le autorizzazioni di comando dei battelli al piccolo traffico della costa, o in esercizio della pesca illimitata od all'estero a favore di coloro che già fossero provvisti di un titolo definitivo di comando nella marina mercantile.

Torino, addì 3 novembre 1861.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

L. F. MENABARA.

Il Ministro delle Finanze

P. BASTOGI.

TABELLA A.

Riepilogo delle tasse e dei diritti marittimi stabiliti

colle leggi 30 giugno e 17 luglio 1861.

TASSE D'ANCORAGGIO.

Legge 17 luglio 1861.

Bastimento a vela nazionale od estero equiparato ai nazionali, per ogni tonnellata c. 50, art. 1 (legge 17 luglio 1861). Per ogni approdo con operazione di commercio.

Id. a vapore id., id. c. 50, art. 1 e 7. Una sola tassa per mese solare.

Bastimento sì a vela che a vapore, estero non equiparato ai nazionali, id. L. 1, art. 6.

Abbonamento per anno solare:

Bastimento a vela nazionale od estero equiparato ai nazionali della portata di 40 o più tonn., id. L. 1, art. 50.

Art. 6. L'anno solare termina col 31 dicembre.

Piroscavo esclusivamente addetto al rimorchio della portata di 40 o più tonnellate, id. L. 1, art. 6.

I vapori da trasporto sono esclusi dall'abbonamento.

Tassa unica per anno solare:

Bastimento a vela nazionale od estero equiparato ai nazionali, di portata inferiore a 40 tonnellate, id. c. 50, art. 6.

Piroscavo da rimorchio nazionale od estero equiparato ai nazionali di portata inferiore a 40 tonnellate, id. c. 50, art. 6.

Bastimento della marina militare di qualunque nazione, esente, art. 16.

Battello addetto alla pesca lungo il litorale dello Stato, esente, art. 10 e 16 lett. b). Debbono però munirsi della licenza annua prescritta dall'art. 16 lett. b) Diritti diversi.

Id. al servizio interno dei porti e lungo le spiagge, esente, id. id.

Bastimento appena varato da un cantiere dello Stato, esente, art. 11. Se parte senza aver fatto operazione di commercio e non abbia imbarcato merci sul cantiere di costruzione.

DIRITTI MARITTIMI DIVERSI.

Legge 17 luglio 1861.

Entrata in Darsena. Bastimento sì a vela che a vapore: Nazionale od estero equiparato ai nazionali per ogni tonnellata c. 5, art. 12.

Estero non equiparato ai nazionali, id. c. 10, articoli 8 e 12.

Stazione mensile in Darsena. Bastimento a vela od a vapore:

Nazionale od estero equiparato ai nazionali, id. c. 0,2 1/2, art. 12.

Estero non equiparato ai nazionali, id. c. 5, art. 8 e 12. Il mese comincia dopo il trentesimo giorno da quello dell'entrata, e il mese incomincia al 1.º di ogni mese.

Patente di nazionalità, id. L. 5, art. 13.

Fogli di ruolo d'equipaggio, id. L. 2 50, art. 16 lett. a) Licenza annua:

Per battello addetto alla pesca lungo il litorale dello Stato, id. L. 2 50, art. 16, lett. b).

Per battello al servizio interno dei porti e lungo le spiagge, id. id.

Libretto di matricolazione della gente di mare, c. 50, art. 17.

Ammissione agli esami per grado di:

Capitano di lungo corso, id. L. 30, art. 15.

Id. di grande cabotaggio, id. L. 20, id. 12.

Padrone, id. L. 10, id.

Costruttore navale di prima classe, id. L. 30, id.

Id. di seconda classe, id. L. 20, id.

Nell'ammissione agli esami per la promozione da un grado all'altro o per ripetizione di esame, non è calcolata la tassa già pagata per precedenti ammissioni ad esami.

Patente di capitano di lungo corso, id. L. 60, art. 19.

Id. di grande cabotaggio, id. L. 40, id.

Id. di padrone, id. L. 20, id.

Id. di costruttore navale di 1.ª cl., id. L. 60, id.

Id. di 2.ª cl., id. L. 40, id.

Promozioni da capitano di grande cabotaggio a capitano di lungo corso; da padrone a capitano di grande cabotaggio e da costruttore navale di seconda a costruttore di prima classe, id. L. 25, id. Cioè la differenza che passa fra il diritto della vecchia patente e quello della nuova, più L. 5.

Id. da padrone a capitano di lungo corso, id. L. 45, id. id.

Autorizzazioni a marinari pel comando di battelli pel piccolo traffico della costa, id. L. 10, art. 23.

Id. per diriger battelli alla pesca illimitata in alto mare o all'estero, id. L. 10, id.

Id. per licenze d'esercizio di cabotaggio in paese estero oltre i limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio e padroni, id. L. 2, id.

Duplicato delle autorizzazioni suddette, art. 21. Queste retribuzioni sono regolate a seconda delle località per Decreto Reale.

Retribuzione per pilotaggio, id. id.

Id. stazatura dei bastimenti, id. id.

Id. visite, id. id. id.

Id. fitto per imprevisto ed uso del materiale, macchine, attrezzi e bacini, id. id.

Id. ostellaggio, merci depositate sui moli, sui porti e sulle banchine dei porti e delle darsene, id. id.

TASSE SANITARIE.

Legge 30 giugno 1861.

Procedenze accennate all'art. 6, n. 1 della legge suddetta (a). Bastimento a vela od a vapore sì nazionale che estero, per ogni tonn. c. 40, art. 6, n. 1 (legge 30 giugno 1861).

Procedenze ordinarie:

Bastimento a vela, id. c. 20, art. 6 n. 2.

Piroscavo, id. 5, art. 6, n. 3.

Abbonamento dei piroscavi per un anno solare, id. c. 50, art. 6, n. 4. I bastimenti a vela sono esclusi da questo abbonamento.

Bastimento della Marina militare di qualunque nazione, esente, art. 8, lett. a).

Bastimento di rilascio (rifugio), esente, art. 8, lett. b).

Anche ammesso a libera pratica quando non faccia operazioni di commercio.

Battello da pesca anche procedente dall'estero, esente, art. 8, lett. c). Quando procedendo dall'estero non abbia a bordo che il prodotto della sua pesca. Devranno però munirsi del permesso sanitario di cabotaggio.

Bastimento che esercita la navigazione fra un punto e l'altro dello Stato, esente, id.

Permessi sanitari annuali di cabotaggio:

Bastimento di 10 tonn. o meno, diritto fisso L. 1, id.

Id. L'anno s'intende di 12 mesi dalla data del permesso.

Bastimento superiore a 10 tonnellate, tonn. c. 20.

Patente di sanità per l'estero: Bastimento della portata di 30 e più tonnellate, diritto fisso L. 2, art. 10.

Bastimento di portata inferiore, id. c. 50, id.

(a) Turchia Asiatica ed Europea, Egitto, Siria, Isola

dell'Impero Ottomano, Americhe, Costa occidentale dell'Africa (eccettuati i possedimenti del Marocco) e paesi al di là del Capo di Buona Speranza.

V. il Ministro della Marina

L. F. MENABARA.

V. il Ministro delle Finanze

P. BASTOGI.

(Seguono i 9 moduli accennati nel surriferito Regolamento)

S. M., per Decreti firmati in udienza del 21 e 23 novembre u. s. e per sovrane determinazioni emesse nell'udienza stessa sulla proposizione del Ministro della Marina, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Vitagliano Antonio, capitano di vascello di 2.ª classe nello Stato maggiore generale della Marina ora in aspettativa, richiamato in attività di servizio collo stesso grado, e nominato direttore del Bagno centrale di Palermo;

Testa Giovanni, maggiore nel Corpo dei Volontari dell'esercito meridionale, trasferto collo stesso grado nell'ufficialità dei Bagni, e nominato direttore di Bagno succursale;

Gandiano Ignazio, già luogot. di vascello di 1.ª classe nella disciolta Marina Siciliana, nominato sottotenente nell'ufficialità dei Bagni;

Muscone Carmine, sottufficiale di maggioranza nella 2.ª divisione del Corpo Reale Equipaggi, promosso id.; De Pasquale Federico, sottufficiale di maggioranza nella 2.ª divisione del Corpo Reale Equipaggi promosso id.; Basso Luigi, sottufficiale di maggioranza id., promosso sottotenente id.;

Spigna Gabriele, sottufficiale di maggioranza nella 2.ª divisione del Corpo Reale Equipaggi, promosso sottotenente nell'ufficialità dei Bagni;

De Simone Gaetano, sottufficiale di maggioranza nella 2.ª divisione del Corpo Reale Equipaggi, promosso sottotenente nell'ufficialità dei Bagni;

Savona Bartolomeo, già sottotenente nell'armata meridionale, nominato sottotenente id.;

Minuti Emanuele, già guardia marina nella disciolta Marina Siciliana, nominato sottot. id.;

Cadeo Simone, già luogot. di maggioranza nella disciolta Marina Siciliana, nominato sottot. id.;

Chimera Salvatore, già sottot. di maggioranza nella disciolta Marina Siciliana, nominato sottot. id.;

Filippone Agostino, meritorio nell'Amministrazione degli antichi bagni della Sicilia, nominato scritturale nell'Amministrazione dei bagni;

Todaro Salvatore, meritorio id. nominato scritturale id.;

Livohi Giacomo, meritorio id., nominato scritturale id.;

Russo Salvatore, già impiegato presso il disciolto commissariato della Marina Siciliana, nominato scritturale id.;

Delvecchio Francesco, già aiutante contabile, nominato scritturale id.;

Filippone Gabriele, già sottufficiale di maggioranza nella disciolta Marina Siciliana, nominato scritturale nell'Amministrazione id.;

Varese Giovanni, già appartenente all'Amministrazione dei bagni, delle provincie settentrionali, nominato scritturale id.;

Battaglini Francesco, già comandante di 1.ª classe dei Bagni delle grandi prigioni di Palermo, collocato a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso contemporaneamente a far valere i diritti alla pensione di ritiro che può spettargli in base al disposto delle leggi napoletane;

Battaglini Pietro, già comandante di 2.ª classe onorario del Bagno dell'Arsenale di Palermo, collocato a riposo per anzianità di servizio, come sopra;

Napoleone Giorgio, capitano di 1.ª classe nell'ufficialità dei Bagni, nominato direttore di Bagno succursale.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. in udienza del 1.º dell'andante mese ha fatto la seguente disposizione nel personale amministrativo d'Artiglieria:

Giganti Giuseppe, scrivano d'Artiglieria di 1.ª classe appo l'esercito meridionale, è dispensato dal servizio in seguito a sua domanda, colla concessione di tre mesi di paga a titolo di gratificazione.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 9 DICEMBRE 1861

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Per la scelta di una Maestra di ballo nel R. Collegio delle Fanciulle in Milano, coll'assegnamento di annue L. 1000; e di un incaricato per gli esercizi di ginnastica; coll'assegnamento di annue L. 500: si dichiara aperto il concorso a tutto il 20 dicembre corrente.

Le istanze saranno indirizzate al Consiglio di vigilanza dello stesso Collegio (Milano, piazza Cavour, n. 1) col corredo di que' titoli che valgono a provare nel concorrente una distinta capacità nell'istruzione speciale per la quale si presentano, oltre le qualifiche della patria e domicilio, dell'età, della condizione e della condotta morale.

R. CAMERA DI AGRICOLTURA E COMMERCIO DI TORINO.

Adunanza del 2 dicembre 1861.

Approvato il processo verbale della precedente riunione, ed espressi sensi di gratitudine pel dono di un esemplare degli Atti del Consiglio provinciale di Pésaro ed Urbino, sessione 1861, debbe la R. Camera constatare che in questi giorni più non riuscì possibile mutare di sottoscrizioni le liste che testè le vennero trasmesse dal Municipio di Torino pel monumento allo illustre Conte di Cavour, essendochè essa Camera già volò l'erezione di uno speciale seggio di perpetuo ricordo, ed i suoi membri, non meno che gli altri commercianti che si riuniscono alla Borsa, già videro il loro concorso prima d'ora su altre liste di sottoscrizione al monumento con cui la nazione vuole onorare la memoria del grande uomo di Stato perduto con universale rincrescimento.

Si prende atto della pubblicazione fatta alla Borsa

della nota contenente la ministeriale determinazione di far cessare con tutto il volgente anno ogni ingerenza ufficiale nell'imballatura delle sete finora praticata presso la Dogana;

Non che della comunicazione del Ministeriale Decreto di approvazione del bilancio per l'esercizio 1862 deliberandosi di porger tosto rappresentanza al Ministro delle finanze, diretta a conseguire il di lui assenso allo scioglimento del debito che vorrebbe ancora conservato a carico della Camera in conseguenza delle ampliamenti fatte nel 1838 al castello di Valentino.

Si rielegge il signor barone Casana nell'incarico di presiedere l'assemblea dei mediatori di commercio che debbe essere convocata nel corrente mese pel rinnovamento dei membri del sindacato che scadono d'ufficio.

Si prende atto della rinuncia presentata dai signori Giuseppe Andrea ed Alberto Martini dall'esercizio delle funzioni di sensale riconosciuto, e si determina abbia la cessazione in loro di tale qualità a far tempo del 3.º corrente mese.

Si ammettono all'esame prescritto per essere annoverati fra gli agenti di cambio in Torino i signori cavaliere Emanuel Todros e Felice Velasco.

Nelle prescritte forme si addiziona per votazioni segrete alla formazione delle note di triplice proposta di candidati fra i quali abbia il Ministro a fare la scelta per rinnovamento del terzo del numero dei signori membri della R. Camera che compiono al triennale mandato e che per quest'anno componesi dei signori barone Casana, cav. Rey, cav. Antonino, Solel e commendatore Galvagno.

Addiziona pure alla stessa proposta nella surrogazione al fu cav. Brun mancato al vivi nel mese di marzo ultimo decorso.

Si vota unanimemente calda raccomandazione per gli impiegati tutti della Camera acciò siano nella legge che sta per discutersi in Parlamento di riforma delle Camere di commercio conservati senza alcuna detrazione i diritti che loro competono e per i titoli di nomina e per la natura dei servizi zelatamente sempre prestati in pro del commercio e del Governo.

Si nomina in fine una Commissione perchè prenda ad esame il regolamento doganale testè pubblicato e proponga quelle osservazioni su cui si creda opportuno chiamare l'attenzione del Governo, e del Parlamento prima che interregna la definitiva sanzione cal accenna l'art. 4 del R. Decreto di provvisoria approvazione.

È sciolta l'adunanza.

FRANCO, segr.

FRANCIA

PARIGI 7 dicembre. Leggesi nel Constitutionnel:

Noi non siamo di quelli che riducono la politica e la morale in soldi e denari, e non avremmo pensato a porre sotto gli occhi de' nostri lettori i carichi che l'occupazione di Roma fa pesare sulle nostre finanze, se l'Ami de la Religion non ci avesse in qualche modo forzati a farlo, diminuendo sistematicamente, e senza volerlo, i sacrifici della Francia.

Table with 3 columns: Year, Amount, and another column. Data points for years 1849 to 1861.

È cosa evidente che queste cifre non rappresentano tutta la spesa, poiché comprendono né le spese d'equipaggiamento, né quelle d'armamento, né quelle di munizioni, ecc. — È noto che il bilancio della guerra, diviso dalla cifra dell'effettivo, dà per ciascun uomo una spesa di 1,000 franchi, ossia di un milione ogni mille uomini. Giusta questo calcolo generalmente ammesso, invece di 71 milione e mezzo, sono 128,225,000 di franchi che ha costato dal 1849 in poi l'occupazione di Roma.

È d'uopo inoltre osservare che l'effettivo di questa occupazione fu sempre mantenuto per mezzo di crediti straordinari. Ora, tutti lo sanno, i crediti straordinari creano i disavanzi, e i disavanzi fanno alzare l'ammontare del debito galleggiante. Ma il debito galleggiante paga un interesse; bisogna dunque aggiungere all'128,225,000 franchi di cui abbiamo fatto cenno, l'interesse che vi è vincolato pel corso di 13 anni. Questo interesse non è al disotto di 40 milioni. Così il carico che l'occupazione di Roma fa pesare sulle nostre finanze è di 168 milioni. Questa somma rappresenta, qualche centinaio di mille franchi di più o meno, la differenza che esiste fra la cifra del debito galleggiante al primo gennaio 1848 e la cifra del debito galleggiante al 1.º gennaio 1861.

INGHILTERRA

LONDRA, 6 dicembre. Il secondo proclama reale con cui si vieta l'esportazione delle armi e altre munizioni da guerra seguita a suo tempo il primo. In questi ultimi dieci giorni un agente del governo federale aveva comprato 3 mila tonnellate di salnitro principale ingrediente della polvere da cannone, e non trovando a Londra questa quantità, era stato costretto a rivolgersi alla provincia.

Il proclama arretrato a tempo tale esportazione, al tempo istesso il governo americano aveva comprato armi in meno vaste proporzioni o almeno con maggior temperanza, dimodochè queste comprate non erano tanto notorie quanto quella del salnitro. Ma, divenendo più urgenti i bisogni del gabinetto di Washington, un nuovo agente, pare, fu inviato dalla Nuova York sul Persia, giunto a Liverpool lo scorso lunedì.

Si crede che l'attuale agente sia tornato immediatamente a Birmingham con ordini precisissimi per la compra di fucili, cappellacci, piombo ed altre munizioni da guerra, merci che non erano state indicate nel primo proclama.

Questo agente, con danari contanti, come senza dubbio ne aveva, non avrebbe probabilmente fallito nel suo proposito; ma l'azione del nostro governo fu in preda e ricisa che, prima che questo agente abbia avuto tempo di soggiornare 48 ore sul nostro suolo, con un nuovo proclama si arrestò l'esportazione delle armi e munizioni.

Qual che sia lo scopo del governo federale è impossibile ad un governo di fuorviarsi più che non fece insultando la nostra bandiera. Se facendo queste comprese esso voleva solamente provvedere a' suoi bisogni nella campagna contro il Sud, si tolse questo vantaggio sui suoi antagonisti. Se intendeva togliere i nostri mezzi, esso mise il suo progetto in esecuzione appunto in tempo di essere battuto da due proclami reali. (Morning Post).

In una ragunata tenuta a Manchester si lesse una lettera del sig. Riccardo Cobden intorno alla questione americana. Scrive il sig. Cobden: alcune persone credono qua e sul continente che sia in potere dei governi inglese e francese il sindacare ed anco terminare la lotta americana. Io sono intimamente convinto del contrario, e credo che qualsivoglia atto di una potenza estera in questa lotta non potrebbe aver altro effetto che prolungarla ed aggravarla. La storia ci dice che gli errori della rivoluzione francese furono considerabilmente accresciuti dall'intervento dell'estero. Se un simile elemento si lancia in mezzo alla lotta dei partiti d'America, non sarebbe più possibile l'indulgenza, la riconciliazione, una transazione. Il Nord userebbe l'arme terribile che ha in pugno, scatenerebbe gli schiavi contro il Mezzodi, che diverrebbe teatro di stragi e di devastazione. E di tutte le cose la peggiore per noi, il colpe stesso finirebbe per isparire dal suolo degli Stati meridionali dell'Unione.

La lettura della lettera del sig. Cobden provocò testimonianze di soddisfazione nell'assemblea. Il sig. Bright, che parlò un'ora e 40 minuti sulle cose d'America, terminò il suo discorso nel modo seguente:

« Sarà ristabilita o no l'Unione? Otterrà il Sud l'indipendenza o no? Non so e non voglio predire. Ma so e penso che fra pochi anni i 20 milioni di uomini liberi del Nord saranno portati a 30 o anche a 50 milioni, popolazione eguale, se non superiore, alla popolazione di questo regno. Quando arriverà quel giorno, voglia Dio che gli uomini del Nord non possano dire fra loro che all'ora più trista delle prove della loro patria, l'Inghilterra, il paese del loro avi, considerò con occhio freddo e vide senza commozione i pericoli e la calamità dei suoi figli. Soggiungo per quanto mi riguarda personalmente: io non sono che un membro di questa assemblea, ma, quando anche tutti gli altri perdessero nel silenzio, io continuerò a predicare la politica che dà speranza agli schiavi del Mezzodi, la politica tendente a generosi pensieri, a generose espressioni e generosi atti tra le due grandi nazioni che parlano la lingua inglese e, per causa della loro origine, meritano del pari il nome d'inglesi. » (Applausi) (Globe).

ALEMANIA

FRANCOFORTE, 4 dicembre. La notizia che la guarnigione federale della nostra città sarebbe rafforzata da un battaglione austriaco è inesatta. Francoforte ha dichiarato che a partire dall'anno prossimo non potrebbe ulteriormente sopportare il di più delle spese per il caserme e il mantenimento di truppe federali che finora fu lasciato a suo carico, atteso che i compensi per i vari contingenti di truppe sono insufficienti, essendo il Corpo legislativo deciso a non votare più i fondi necessari. Ma il Senato ha deciso che crede dover rigettare come intempestiva la mozione del Corpo legislativo tendente al richiamo delle truppe federali, aggiungendo che, giusta le decisioni che la Dieta germanica prenderebbe riguardo alla suddetta dichiarazione, si riservava di prendere misure ulteriori. (J. de Francoforte).

TURCHIA

Leggesi nel *Moniteur Universel* sotto la data di Beirut 21 novembre:

Ecco le circostanze dell'arresto di Giuseppe Karam a Beirut. Appena insediato, il nuovo governatore del Libano aveva dato opera, col concorso della Giunta europea, ad applicare nella montagna l'ordinamento fermato a Costantinopoli fra i rappresentanti delle grandi potenze e la Turchia. Una delle prime cure di Daud-Pascia fu l'indicare i mudir che debbono amministrare i distretti. Si affrettò ad offrire tale ufficio a Giuseppe Karam nel distretto di Geziz che faceva altre volte parte della caimacania drusa, ma toccò un rifiuto cagionato dalla speranza frustrata di Giuseppe Karam di non essere posto alla testa del distretto di Kesruan, ond'è nativo.

Se Giuseppe Karam si fosse contentato di questo rifiuto, si sarebbe potuto rimproverargli solamente di cedere troppo alle sue suscettività personali, ricusando il suo concorso all'ordinamento del paese. Ma la bisogna non andò così. Ritirato a Eden nel Kesruan, Giuseppe Karam si travagliò di render impossibile l'amministrazione dell'entro Megid, cattolico della famiglia Chehab, nominato dal governatore generale. Le popolazioni negavano l'imposta, i guardarmi del mudir erano arrestati, finalmente gravi disordini erano scoppiati nel distretto vicino di Kura e a Beirut non s'ebbe dubbio che ciò fosse accaduto a istigazione di Giuseppe Karam.

Allora Daud bassà si recò nel Kesruan per tentare di far rispettare l'autorità dal suo mudir. Ebbe un abboccamento con Giuseppe Karam, il quale si avanzò sin presso a Batran con una scorta di 500 partigiani di cui 80 soli pedestrarono con lui nella città. Daud bassà aveva spinto la deferenza sino ad allontanare momentaneamente da Batran l'emiro Megid Chehab. In questo incontro, che non produsse alcun risultamento, Karam di propria autorità si fece delegato delle popolazioni del Kesruan.

Così stando le cose, se non volessi rinunciare ad applicare il nuovo ordinamento, bisognava od allontanare Giuseppe Karam da Kesruan o ridurre il distretto epila forza. Ma Daud non dispone di alcuna forza armata, sarebbe dunque stato necessario di chiamare le truppe turche. Veramente la convenzione autorizza tale even-

tualità, ma chi oserrebbe consigliare di ricorrervi prima di aver esauriti gli altri mezzi?

Allora a richiesta del governatore del Libano Fud bassà chiamò a Beirut Giuseppe Karam, il quale si affrettò a recarsi o promise al commissario del Sultano di non allontanarsi ed astenersi da ogni corrispondenza col suo paese.

I commissari europei approvarono unanimi quanto era stato fatto, e convennero di astenersi da ogni relazione personale col Karam sino a nuovo ordine.

Daud bassà si mise allora a percorrere i distretti settentrionali, di cui i notabili e il fratello stesso di Giuseppe Karam si affrettarono di fare la loro sottomissione, senz'altro facesse d'uopo ricorrere alla forza. La percezione delle imposte cominciò ad effettuarsi regolarmente, quando nel cantone di Bachsapp ad agenti provocatori venne fatto di stornare gli abitanti dal loro dovere. Annunciando a Fud bassà che stava per recarsi sul luogo il governatore del Libano assicurava che Giuseppe Karam non era estraneo a tale movimento, e pregava il commissario del Sultano ad assicurarsi provvisoriamente della persona di lui.

In seguito a tale comunicazione, venne incarcerato Giuseppe Karam nella caserma di Beirut, che vi serve di prigione di stato.

FATTI DIVERSI

APPELLO AGLI ITALIANI.

Un altro grande italiano, il prof. Alessandro Riberi, non è più!

Quale perdita sia la di lui morte per il paese, per la scienza, per l'umanità sofferente, non mancherà chi saprà farlo conoscere con apposita scrittura.

A quest'ora sarà già sorta nell'animo di molti spontanea l'idea di un monumento ad un tant' uomo. Egli è per ciò che alcuni amici ed ammiratori di lui pensano di costituirsi in Commissione, con lo scopo di aprire fin d'ora una sottoscrizione per un Monumento al prof. comm. Alessandro Riberi.

La sottoscrizione è fin d'oggi aperta presso i banchieri fratelli Nigra, presso i banchieri Duprè padre e figli, presso i farmacisti Masino, Rossi, Carruti, Mosca e Ceracolo, presso il negoziante Sterpone e Guidoni, presso il confettiere, Anselmo, presso il signor Riva tesoriere della Città.

I sottoscrittori delle antiche provincie e quelli delle altre parti d'Italia possono far pervenire le loro quote, mediante vaglia postale, al sig. Riva tesoriere della città di Torino.

Le liste dei sottoscrittori verranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Tutti i giornali, così della Capitale come delle Provincie, sono pregati di pubblicare il presente invito.

I componenti la Commissione sono:

- S. E. il conte Sclopis, presidente.
- S. E. il cav. Cibrario.
- S. E. il conte Sarsa, primo presidente alla Corte d'appello.

- Il sig. prof. comm. Moris.
- Il sig. prof. comm. Cantù.
- Il sig. cav. Giuseppe Duprè.
- Il sig. cav. Molines.
- Il sig. cav. architetto Panizza.
- Il sig. prof. Andrea Gastaldi.
- Il sig. dottore Santanera, segretario.
- Il sig. Riva, tesoriere della città di Torino, cassiere.

NB. Per maggior comodo dei sottoscrittori le oblazioni si ricevono pure: alla Farmacia Angiolo, Operati, Minatore, Dionisio, Fornaci, Bernardi già Baricalla, e alla Farmacia dello Spedale di Carità; al Caffè Londra, S. Carlo e Pontida già Rohod; ai Negozi Bellom, Dell Soglio e Rey.

NECROLOGIA. — È morto a Parigi l'economista siciliano Placido De Luca, già avvocato a Catania, poi professore d'economia e d'agricoltura all'università di Catania; ed a quella di Napoli. Pubblicò varie opere tra le quali si citano: *Principi elementari della scienza economica; Principi elementari di statistica; Scienza della finanza*. De Luca era deputato al Parlamento, e nacque a Bronte, provincia di Catania, il 5 ottobre 1803.

Una lettera da Monaco 5 dicembre al *Moniteur universel* annuncia la morte avvenuta a Berlino del prof. Teodoro Mundt, rinomato in filologia e in filosofia. Nato a Potsdam il 19 settembre 1808 fu già uno dei corifei del partito letterario designato sotto il nome di *Giganti Alemagna* e perciò in ira al governo d'allora. Quantunque Teodoro Mundt abbia menate vita agitatissima e mobilissima, non lasciò per questo di scrivere sopra una quantità prodigiosa di temi i più disparati.

DIAPASON. — Il diapason è stato ultimamente per parte del nostro Ministero d'istruzione pubblica l'oggetto di una deliberazione nella quale si scorge il rispetto alla libertà e all'amore al progresso dell'arte musicale. I signori componenti il governo del R. Collegio di musica in Napoli indrizzavano nello scorso mese al Ministro un memoriale in cui, lamentando gli inconvienenti del soverchio innalzamento del diapason e dimostrando come tale alterazione non fosse dovuta né ai cantanti, né ai compositori, dei quali al contrario esso limita i mezzi, narravano come la Francia fino dal 1838 avesse eseguito una riforma in tutti i suoi stabilimenti pubblici di musica, e chiedevano che si facesse altrettanto in Italia. La domanda era appoggiata dal parere di Mercadante e di Verdi. Si faceva pur conoscere che il diapason adottato dalla Francia è quello che dando il *la* fissato per l'accordo degli strumenti abbia 870 vibrazioni per secondo.

Il Ministro accoglieva l'istanza fatta dal governo del R. Collegio di musica, e non potendo istituire ufficialmente un modello archetipo del diapason normale, prometteva di far opera sollecita presso gli stabilimenti da esso dipendenti, perchè spontaneamente si decidessero a tale riforma (*Rivista italiana*).

ACADEMIE des Sciences, Arts et Belles-lettres de Dijon. — Prix proposé par l'Académie de Dijon.

L'Académie impériale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon met au concours pour 1862 la question suivante: *Appréciation des leçons de psychologie de La romiguère*. Le prix est de 500 fr.

Programma.

I. Analyser l'ouvrage sur la 7^e édition, sans oublier qu'il s'agit, avant tout, d'un traité, sur les *Causées et les origines des idées*.

II. Appréciation de la valeur absolue de l'ouvrage quant au fond et quant à la forme, sans jamais perdre de vue les véritables besoins de l'enseignement public à notre époque et dans notre pays, non plus que les moyens d'y répondre avec la sobriété, la sagesse et le goût nécessaires.

III. Faire voir la valeur relative de cet ouvrage, en le comparant plus particulièrement:

1. Pour la *Psychologie*, avec le traité de la *Connaissance de Dieu et de soi-même*, de Bossuet, avec l'*Essai sur l'Origine des connaissances humaines*, et le *Traité des sensations*, de Condillac;

2. Pour la *Logique*, avec le *Discours de la Méthode*, de Descartes, l'*Art de penser* (logique de Port-Royal), les *Parties de Pascal* et de Malebranche relatives à la logique, les ouvrages de Condillac qui traitent de la même science;

3. Pour la *Métaphysique générale* (l'Ontologie), et pour la *Théologie rationnelle* en particulier, avec le *Traité de l'existence de Dieu*, de Fénelon.

IV. Dégager, sous le titre commun d'*Appréciation historique*, et en suivant l'ordre des temps, les jugements portés par l'auteur sur les philosophes qui l'ont précédé.

V. Indiquer, s'il y a lieu, le progrès des *Leçons* sur la philosophie française des deux derniers siècles.

VI. Résumé et Conclusion.

Les manuscrits devront être adressés, franc de port, à M. le docteur Brulet, secrétaire de l'Académie avant le 15 août 1862.

Il seroit accompagné d'un billet cacheté contenant le nom et la demeure de l'auteur, et portant à l'extérieur la devise qui aura été mise en tête du mémoire. Le Secrétaire BRULET.

ULTIME NOTIZIE

TOBINO, 10 DICEMBRE 1861.

S. M. il Re d'Italia avendo ricevuta partecipazione ufficiale della morte avvenuta di S. M. D. Pietro V Re di Portogallo, ha ordinato che la R. Corte assuma il lutto per giorni 20.

Il Senato del Regno nella tornata di ieri, dopo l'ammissione di tre nuovi senatori, ha discusso ed approvato senza grave contestazione ed a grandissima maggioranza di voti i seguenti due progetti di legge, previa la dichiarazione del ministro della guerra che comprenderà in apposito Decreto Reale tutte le modificazioni dall'ufficio centrale proposte al primo degli stessi progetti:

1. Assegnamento di pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia;
2. Convalidazione dei Reali Decreti relativi all'ammissione straordinaria di sottotenenti nei Corpi dell'Artiglieria e del Genio.

Il Senato è convocato oggi alle 2 in pubblica seduta per la discussione dello schema di legge sulla occupazione temporanea di case religiose per servizio dello Stato.

La Camera dei Deputati nella sua tornata di ieri continuò la discussione intorno alla questione romana e alle condizioni delle provincie meridionali.

Vi presero parte anzitutto il Presidente del Consiglio, il Ministro della guerra e il Ministro delle finanze che diedero spiegazioni relativamente a parecchi fatti citati da alcuni oratori e di cui si volle dar carico al Ministero; indi il deputato Mellana che, esposto qual fosse il programma politico che l'opposizione parlamentare proporrrebbe, e passati a disamina molti atti d'interna amministrazione, si fonda sopra di essi per dichiarare che non può a meno di dare suffragio contrario al Ministero; convinto com'egli è, che la di lui politica non corrisponde ai bisogni del paese, alla gravità delle circostanze.

Domenica 8 dicembre chiudevansi solennemente da S. A. R. il Principe di Savoia Carignano, come presidente onorario della Commissione Reale, la Esposizione italiana del 1861 in Firenze.

Intorno a questa festa nazionale il *Monitore toscano* reca i seguenti ragguagli:

Ricevuta sull'ingresso del palazzo dell'Esposizione dalla Commissione Reale, poco dopo le ore 12 meridiane, S. A. R. accompagnata da suoi aiutanti di campo, dal generale comandante della divisione territoriale de Sonnaz e dal vice-ammiraglio Persano, entrava fra le armonie delle bande musicali e fra gli applausi nella sala del Trono, dove già stavano raccolti il prefetto, il gonfaloniere del Consiglio comunale, lo stato maggiore della guardia nazionale e dell'esercito, i presidenti e gli ispettori delle classi, i giurati e gli espositori, oltre agli invitati, fra cui abbiamo notato il console di Turchia a Genova, e al pubblico.

Seduta S. A. R. al banco della presidenza, il marchese Cosimo Ridolfi, presidente effettivo della Commissione Reale, leggeva un applaudito discorso.

Indi, a un cenno del segretario generale cav. Francesco Carega, l'ispettore generale leggeva l'elenco dei premiati di ciascuna delle XXIV Classi, i quali condotti dal loro ispettore si recavano avanti il banco della Presidenza; e vi consegnavano con parole cortesi dal Principe il certificato dei premi all'ispettore, alternandosi le armonie musicali fra la chiama di una Classe a l'altra.

Finalmente il marchese Cosimo Ridolfi dichiarava in nome del Re chiusa l'Esposizione; e il Principe partiva col suo seguito fra gli applausi e gli evviva al Re, accompagnato fino all'ingresso dalla Commissione Reale.

Con questa solenne cerimonia davasi compimento

ad uno dei più grandi fatti dell'Italia risorta a nuova vita: come quello che manifestava le maravigliose forze naturali e intellettuali della nazione, ne faceva presagire il certo incremento, e stringendo in un fascio gli affetti e gli interessi comuni confermava la gloriosa e felice unità della patria.

La sera medesima S. A. R. il Principe di Savoia-Carignano diede nel Palazzo Pitti uno splendido banchetto al Comitato esecutivo dirigente l'Esposizione e agli ispettori delle varie classi.

Giungono dalle Provincie Napolitane i seguenti dispacci telegrafici, tutti della data di ieri 9 dicembre:

Aquila.
Il Sotto-prefetto di Avessano annunzia che briganti a cavallo venuti da Basilicata son tutti morti o prigionieri presso Tagliacozzo.

Napoli.
I briganti parte uccisi in combattimento e parte fucilati a Tagliacozzo sono: José Borgez, Catalogna; Gaetano Cambri, Valenza; José de Turientes, Bilbao; Niccolò Maschi, Catalogna; Francesco Tmeos, Catalogna; Francesco Davis, Valenza; Leonardo Beigo, Corleto; Cosenzo Loranzo, di Castiglia; Pietro Martínez, Aragona; Mario Gaslecchio, Corleto; Michele Cappano, Corleto; Michele Tanni, Molise; Pasquale Salina, Mezzogiorno; Francesco Pocaio, Arigliano; Agostino Lafon, spagnolo.

Di altri tre spagnoli morti in combattimento non si conosce il nome. Appena avrà particolari, spedirà.

Ascoli.
Oggi a S. Benedetto sequestrata cassa contenente carteggio del delegato Monsignor Santucci con Anitelli ed autorità borboniche, che trafugava per Roma.

Teramo.
In continuazione dei dispacci di ieri, annunzia che da tutti i punti della provincia vengono notizie esultanti per le operazioni della leva senza il menomo disturbo quantunque i rapporti ufficiali non siano ancora tutti pervenuti.

Un supplemento aggiunto al foglio d'oggi porta il Regolamento per la Regia Scuola superiore di medicina veterinaria e di agricoltura in Napoli.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 9 dicembre.

Le LL. MM. sono ritornate a Parigi. Si ha da Londra che parecchie compagnie di guardie reali ebbero l'ordine di apparecchiarsi ad andare al Canada.

Notizie di borsa.

Fondi francesi 3 0/0, 67 70.
Id. id. 4 1/2 0/0, 94 80.
Consolid. ingl. 3 0/0 90 78.
Fondi piem. 1849 5 0/0, 67 90.
Fondi italiani 1861 5 0/0 68 20.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 732.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 345.
Id. id. Lombardo-Veneto 512.
Id. id. Romane 215.
Id. id. Austriache 503.

Il rialzo dei consolidati dipende dagli articoli più concilianti dei giornali americani.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E D. COMMERCIO

DI TORINO.

10 dicembre 1861. — Fondi pubblici

1849 5 0/0. 1 luglio. C. d. m. in c. 68 30 25
30 20 25 20
Rendita italiana 1 luglio. C. d. m. in c. 68 25 30
Prestito 1861 1 luglio 4 1/2 pag. C. d. m. in c. 68 15 15
in liq. 68 30 25 p. 31 xbre

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20	20 05
— di Savoja	22 44	23 50
— di Genova	78 40	78 53

(Di Favale Corrente)

SPETTACOLI D'OGGI

SCRIBER (7 1/2) Comp. francese diretta da E. Meynadier: *La vie indépendante*.

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *La miseria*.

GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. Dondini diretta da E. Rossi recita: *Macbet*.

ALPIERI (ore 8). La dramm. Compagnia Domenicosi diretta da G. Pieri recita: *La bisbigliera* — *Lama scherata*. — A beneficio della signora G. Casali-Pieri.

SAN MARTINIANO. (ore 7 1/2). Si rappresenta colle marionette: *La scudiera di riscattare i morti* — ballo *L'uomo senza testa*.

I signori associati il cui abbonamento scade col 15 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

MINISTERO DELLA MARINA
Avviso d'asta

Si notifica al pubblico, che nel giorno 23 corrente, alle ore 9 pomeridiane, nell'Ufficio del Ministero della Marina, si procederà ad un pubblico incanto per la provvista alla Regia Marina in Genova, di CANAPA DI PIEMONTE nelle quantità sotto descritte per ogni qualità, cioè:

- Quintali 1,500 CANAPA pettinata di 1.a qualità, a L. 125 il quintale L. 187,500
Quintali 300 CANAPA pettinata di 2.a qualità, a L. 90 il quintale, » 27,000
Quintali 200 CANAPA pettinata di 3.a qualità, a L. 62 il quintale, » 12,400
Quintali 2,000 L. 226,900

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Marina, via dell'Ipodromo, num. 14, nonché nell'Ufficio del Commissariato gen. di Marina in Genova.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato, firmato avrà offerto sul suddetti prezzi d'asta, un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e depositata sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 8 il fatale per ribasso de ventesimo, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare la loro offerta dovranno depositare o Vignetti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per la somma di L. 22,690, corrispondente al decimo dell'ammontare della provvista.

Torino, addì 7 dicembre 1861.

Per detto Ministero,

Il Direttore Capo della Divisione Contratti, AYMAR.

COMMISSARIATO GEN. DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO MERIDIONALE

Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 16 dicembre corr., alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala degli incanti, situata in attigua dell'ingresso principale della Regia Darsena, avanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista infradescritta, cioè:

Tela cotone, Tela di cotone, Tela di doppiopone, ecc., nell'anno 1862, per la somma complessiva di L. 80,000.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sopraddetta.

Il fatale per ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 7, decorribili dal mezzo del giorno del deliberamento.

I termini restano abbreviati nell'interesse del servizio, dietro autorizzazione ministeriale.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario Generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e depositata sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un vaglia regolare sottoscritto da persona notoriamente responsabile, o vignetti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Genova, addì 7 dicembre 1861.

Il Commissario di 1.a classe ai Contratti, G. QUARANTA.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso d'asta

Attesa la direzione degli incanti che ebbero luogo il 6 corrente, per i due lotti sottoindicati, si rende noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane di lunedì 16 dicembre stesso, si esporrà in quest'Ufficio all'asta pubblica, nantì il signor Prefetto, o chi per esso, con intervento di un impiegato delle Fabbriche dello Stato, e col mezzo delle schede dello Stato, e coi prezzi delle parti segrete, l'appalto delle provviste seguenti da farsi alle Manifatture dei Tabacchi in Torino ed al Parco, pel triennio 1862-63-64, come segue:

- Lotto 2. Provvista di legna e ceppi, cioè m. 150,000 legna di rovere (piantino) a centesimi 39 L. 58,500
e 174,000 m. di ceppi di rovere a cent. 37 » 64,380
Provviste di legnami da opera per » 40,477 30

S'invitano perciò gli aspiranti a tali appalti a presentarsi in detto giorno ed ora per presentare i loro partiti in diminuzione di un tanto per cento sui detti prezzi, avvertendo che il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti.

Le offerte dovranno essere garantite col

deposito di una somma o di una cedola al portatore, del valore corrispondente al ventesimo dell'ammontare del lotto per il quale si fa partito.

Il termine stabilito per fare il ribasso non minore del ventesimo ai prezzi dei primi deliberamenti è stabilito in giorni 5 e scadrà al mezzogiorno di sabato, 21 dicembre corrente.

Tosto resi definitivi i deliberamenti, gli aspiranti dovranno prestare cauzione mediante deposito di numerario o vincolamento di cedole nominative. L'ammontare di tale cauzione è fissata nel decimo dell'ammontare di ogni lotto risultante dalla perita.

I pagamenti delle provviste avranno luogo ad ogni trimestre scaduto.

Le condizioni d'appalto, le perizie dei prezzi sono visibili in quest'ufficio in tutte le ore in cui rimane aperto.

Le spese d'incanti, contratti, carta bollata, copie ed insinuazione, sono a carico dei singoli deliberanti.

Torino, 7 x bre 1861.

Il Segretario Capo G. BOBBIO.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO AVVISO D'ASTA

Per incarico del Ministero delle Finanze nel giorno di sabato 21 dell'attuale mese di dicembre, alle ore 12 meridiane, avrà luogo nel locale di questa prefettura, avanti il Regio Prefetto della provincia o di chi lo rappresenterà, l'asta a schede segrete per l'appalto della fornitura della carta stampata per l'impackettamento dei tabacchi delle manifatture di Milano, Modena e Massa; ad un'ora pomeridiana le schede saranno aperte.

L'appalto sarà duratore per un triennio, dal primo di gennaio 1862 a tutto dicembre 1864, ed essendo diviso in tre lotti, la delibera potrà farsi tanto cumulativamente per i tre lotti, che ripartitamente lotto per lotto.

Lotto 1.

Carta occorrente alla manifattura dei tabacchi in Milano conforme al 21 campioni, parte collo stampato, parte senza, per tutto il triennio 1862-61, importo L. 66,711, 50.

Lotto 2.

Idem per la manifattura dei tabacchi in Modena conforme al 22 campioni, con o senza collo stampato, per tutto il triennio 1862-61, importo L. 33,245, 12.

Lotto 3.

Idem per la manifattura dei tabacchi in Massa conforme al 13 campioni senza, o collo stampato, per tutto il triennio 1862-61, importo L. 11,100.

I campioni di cui sopra, e ai quali dovranno essere pienamente conformi le forniture per dimensione, colore, qualità e peso, sono fin d'ora visibili presso la segreteria della Prefettura.

In caso di delibera il termine al ribasso del ventesimo è di 6 giorni, i quali perciò scadranno al mezzogiorno del corrente 27 dicembre.

L'appalto sarà deliberato al miglior offerente in diminuzione del tanto per cento sul prezzo totale fissato per ciascun lotto, sotto l'osservanza del capitolato ostensibile esso pure fin d'ora presso la suddetta segreteria.

Qualora nel corso della fornitura si riconoscesse necessaria una maggiore od anche minore somministrazione della carta, come pure risultasse opportuno di cambiare colore, o leggenda od alcuna qualità della carta stessa, l'appaltatore dovrà assoggettarsi alle variazioni senza altro indennizzo, salvo il preventivo avviso di 3 mesi.

L'appaltatore sarà obbligato ad aver sempre in pronto un fondo sufficiente per tre mesi di tutte le qualità di carta stabilite e dovrà consegnare a tutto spese, rischio e pericolo nel magazzino della manifattura, la quantità di carta di cui verrà richiesto di trimestre in trimestre.

L'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel sito della manifattura o destinarvi un proprio rappresentante per gli effetti civili.

Gli obblighi che verranno assunti dall'appaltatore ed i conseguenti diritti passeranno anche ai di lui eredi.

Non saranno ammesse all'asta che persone dotate dei requisiti contemplati dalla legge.

Il pagamento delle provviste sarà effettuato trimestralmente con apposito mandato sulla tesoreria del circondario della manifattura, verso la previa produzione delle parcella corredate dalle singole richieste, corroborate dal capo della manifattura e dai controllori.

Gli aspiranti all'asta dovranno garantire le loro offerte con un previo deposito del 5 per cento dell'importo totale della fornitura od in numerario od in carte dello Stato.

Il deliberamento completerà la transazione in ragione del decimo sul valore delle provviste all'atto della stipulazione del contratto.

Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Milano, dall'ufficio della Prefettura prov., il 4 x bre 1861.

Il Segr. capo C. GABBIANI.

COLLIRIO BLEFARO-OFTALMICO del Dott. DAYNACH

Riconosciuto efficacissimo da molti anni nelle lenti infiammazioni delle palpebre e degli occhi, non che nella debolezza di questi causata dall'essere, dallo scrivere, dal cucire lungo tempo specialmente la notte alla luce artificiale. Preparasi nella farmacia di GIUSEPPE CERESOLE, angolo delle vie Barboux e San Maurizio, già Guardinfanti e Rosa Rossa, in Torino, presso piazza Castello.

Prezzo, coll'annessa istruzione, boccette da L. 1, 50, e 2, 50.

CASA DI S. A. R. IL DUCA DI GENOVA

TENIMENTO FOSSATA in territorio di Torino

VENDITA DI PIANTE e di un taglio ceduo

Fino alle ore 10 mattina del giorno 23 corrente dicembre si riceveranno nell'Azienda della Casa Ducale, partiti sigillati in aumento; del prezzo fissato per l'acquisto delle piante e tagli ceduo infradescritti:

Alle ore 11 dello stesso giorno saranno aperti i partiti dall'ill. mo sig. Intendente Generale della Casa e deliberati in favore di quello che sarà riconosciuto il migliore.

La vendita avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni relative, visibili presso la stessa Azienda.

Descrizione dei lotti

- Lotto primo — PIANTE. N. 21 Alberi di diametro da centim. 10 a 40, estimate L. 293 50
N. 23 Roveri di diametro da centim. 10 a 40, estimate » 277 50
4 Olmi di diametro da centim. 10 a 40, estimate » 74 00
4 Platani di diametro da centim. 10 a 20, estimate » 13 50
1 Ontano di diametro da centim. 15 a 30, estimate » 5 00
N. 54 Pianta Estimate L. 663 50

Lotto secondo — TAGLIO CEDUO.

Taglio bosco ceduo d'Acacie, della superficie di are 164, 59, pari giornate 4, 32 misura antica, situate nelle Basse di Stura, estimate L. 350 00

Ammontare totale dei due lotti L. 1013 50

Società Italiana DI MUTUO SOCCORSO contro i danni della Grandine

AVVISO

Nel giorno di lunedì 30 corrente mese di dicembre, alle ore 11 antimeridiane è convocata in Milano in altra delle aule della società d'Incoraggiamento di Scienze, Lettere ed Arti, contrada del Deirino, N. 22, l'Assemblea Generale dei soci per deliberare sui seguenti oggetti:

- 1. Nomina del Presidente dell'Assemblea.
2. Rapporto del Direttore sull'andamento e sui risultati delle operazioni sociali nell'esercizio 1861.
3. Rapporto del Consiglio d'amministrazione sulle misure adottate nell'anno 1861 per regolare il movimento economico della società.
4. Transazione conclusa, sotto riserva d'approvazione dell'Assemblea, col signor Gio. Antonio Verga di Como, a tacitazione d'ogni protesta, per danno di grandine sofferto nell'anno 1857, sulla quale fu emanata giusta l'art. 83 dello Statuto un lodo della Camera di commercio di Milano, a carico della società.
5. Comunicazione del Reale Decreto 16 maggio 1861, e dei carteggi relativi che ebbero luogo tra la Rappresentanza Sociale e il Ministero d'Agricoltura e Commercio a tutela dei diritti ed interessi economici della società, e proposte relative.
6. Rapporto della Commissione per la revisione del bilancio consuntivo dell'anno 1859.
7. Presentazione del bilancio consuntivo 1860, e nomina della Commissione di revisione.
8. Nomina della Commissione per la formazione della tariffa, e riparto delle categorie per il 1862.
9. Reclamo del socio signor Luigi Sacconi di Mantova contro il diniego fattogli di un compenso di danni avvenuto prima che fosse valida la notifica giusta l'art. 13 dello Statuto.
10. Reclamo del socio signor Andrea Mondini di Bozzolo contro il diniego di compenso fattogli per danno grandine del 1859, non regolarmente denunciato.
11. Nomina di membri del Consiglio d'amministrazione seguenti:
a) Per la provincia di Como, in sostituzione del defunto signor conte Lucchini-Passalacqua Alessandro.
b) Per la provincia di Pavia, in sostituzione del pure defunto signor Filippo Stablini.
c) Per le provincie di Alessandria, Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Ravenna.
12. Indicazione del supplente nel censimento d'amministrazione che cessa nel corrente anno giusta l'art. 62 dello Statuto.
13. Nomina del sostituto al Consiglio di amministrazione che deve rimpiazzare il cessante.
14. Indicazione dei membri del Consiglio Generale che vennon a cessare coll'esercizio 1861, giusta l'art. 57 dello Statuto.
Sono quindi invitati tutti i soci regolarmente eletti alle Rappresentanze Mandamentali come all'art. 54 dello Statuto ad intervenire all'adunanza per emettere il loro voto sulle importanti deliberazioni che saranno prese, ed anche per evitare alla società le spese di una seconda adunanza di cui nel combinati art. 60 e 61 dello Statuto.

Milano, 7 dicembre 1861.

Il Direttore Ing. Francesco Cardani.

Il segretario Dott. Fedele Massara.

EDIFICIO IDRAULICO con grande ruota e forte caduta d'acqua perenne ed ampie cascate, posto sullo stradale di Lanzo, a miglia 9 1/2 da Torino, DA VENDERE a comode more

Dirigersi al not. V. int. Operti, Doragrossa, 28.

Torino, tipografia Editrice di ENRICO DALMAZZO (Piazzetta e via S. Domenico, N. 2).

DECRETO, ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L'ESECUZIONE del

CENSIMENTO GENERALE DEL REGNO NELL'ANNO 1861

(Estr. dalla COLLEZIONE CELESTIFERA delle Leggi, Decreti, ecc., pubblicata in Torino dall'Editore Enrico Dalmazzo)

Prezzo, Centesimi 60.



Approvazione dell'Accademia Imp. di Medicina di Parigi, venetioli, convegni, approvazioni del 1848.

Contro: LE MALATTIE DI PETTO, I RESPIRATORI, LE AFFezioni SCHEMATICHE, LITVATICHE E CISTITE. Condizioni d'uso riportate nel volume.

Inte all'Accademia di Medicina di Parigi, il 23 dicembre 1854.

1. L'olio di fegato di Mercurio naturale è quasi senza colore; 2. Il suo sapore è dolce, e senza la minima asprezza; 3. Il suo odore è quello del pesce fresco; 4. Gli Omi del commercio devono adattare il loro colore scuro, l'odore disgustoso ed il sapore acre ed acido alle cattive preparazioni, e all'impiego che si fa di fegato per altro e servito per ornamenti.

Preparato e Distribuito (Favale).

SOLE PROPRIETARIO, FIOCCO, 2, VIA CASTELLANA, PARIGI.

Deposito centrale in Torino, presso l'Agencia D. MONDO, via dell'ospedale, n. 5.

Trovati: Torino, da Depanis, e da Bonzanzi, e nelle principali farmacie della città d'Italia.

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMIRA, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'ill. mo Magistrato del Protomedicato dell'Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Massima, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scordina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith.

DA RIMETTERE

Una copia di GAZZETTA PIEMONTESE e relativi Supplementi della Camera dei Deputati e del Senato dal 1848 al 1855, completa. — Dirigersi al Negozio di Carta di G. FAVALE e C., via S. Francesco d'Assisi.

SURASTAZIONE

All'audienza dell'14 gennaio 1862, ore 10 di mattina, avanti il tribunale di circondario d'Alba, sull'istanza di Cavallo Paolo, Poella Giuseppe, Merlo farmacista Lorenzo, Arturo Giovanni e Rivetti coniugi, Albrito Tomaso qual padre e legittimo amministratore di sua figlia Teresa, Agnello Giuseppe, Procaccione Pietro, imassi notolo Giovanni Battista, dimoranti il Cavallo, Agnello, Procaccione ed imassi in Alba, il Poella, Merlo e coniugi, Arturo a Guarens, e l'Albrito a Corneliano, si procederà all'incanto a danno della prole nata e nascitura dai suddetti coniugi Arturo, quale erede della defunta Teresa Poella vedova Arturo; in persona del deputato curatore speciale Arturo Carlo in Giuseppe di questa città, degli stabilimenti da essa posseduti sulle fini di Guarens e di Alba.

L'incanto si aprirà in sei distinti lotti, al prezzo quanto ai 1 di L. 60, al 3 di L. 200, al 5 di L. 110, ai 4 di L. 160, al 5 di lire 30, al 6 di L. 80, ed alle altre condizioni di cui in bando venale d'oggi, autentico Cay sost. segr.

Alba, 29 novembre 1861.

G. A. Zocco sost. Moreno p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo, dell'4 dell'andante mese di dicembre, gli stabilimenti nel territorio di Marmorata, consistenti in casa, campi e gerbido, incantati ad istanza del signor notolo Celestino Sacheri, residente a Garesio, sul prezzo offerto di li 1010, venivano deliberati a favore del signor Giacomo Andreatis, del luogo di Marmorata, alla somma di L. 1300.

Il termine utile per fare l'aumento di sesto, scade con tutto il 19 dell'andante mese di dicembre.

Cuneo, 6 dicembre 1861.

Vaccaneo segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo, dell'4 dell'andante mese di dicembre, la pezza campo e gerbido situata nel territorio di Boyes, reg. Gambalassa, incantata ad istanza della Congregazione di Carità di Bonetto, sul prezzo offerto di L. 225, veniva deliberata a favore del signor causa Costanzo Novara di questa città, alla somma di L. 230.

Il termine utile per fare l'aumento di sesto, scade con tutto il 19 dell'andante mese di dicembre.

Cuneo, 6 dicembre 1861.

Vaccaneo segr.

ESTRATTO DI BANDO

Alle ore 9 del mattino del 5 gennaio 1862 prossimo, nell'ufficio della regia giudicatura di Gattinara, avrà luogo l'incanto a successivo deliberamento, salvi i fatali, in due distinti lotti, riuniti quindi in un solo complessivo, della casa propria della Confraternita del Suffragio delle Anime Purganti, eretta in Gattinara, perennale in forza di testamento del Giovanni Rocco Borzatti, dell'8 gennaio 1786.

Tale vendita che seguirà al prezzo, patti e condizioni, di cui nel relativo bando, è stata autorizzata, al ricorso della predetta Confraternita, dall'eccell. ma Corte d'Appello in Torino, seduta, con suo decreto in data 19 ottobre ultimo scorso, per cui è stato delegato il segretario sottoscritto, presso il quale è visibile il suddetto bando, come presso il perito signor geometra Giovanni S. ia, cui ognuno deve dirigersi per informazioni della località.

Gattinara, 28 novembre 1861.

Antonio Cavallo segr. delegato.

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE e C.